

Fondazione Ravello  
Prot. n. 1352/VR  
del 23/09/2022

**DETERMINA DIRETTORIALE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E PRESIDIO DEI BAGNI A SERVIZIO DEI VISITATORI  
DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLIO  
NONCHÉ DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA VILLA ADIBITI AD UFFICI E SALE ESPOSITIVE -  
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DLGS 50/2016  
CIG 90028109D4  
AGGIUDICA PROT.71/VR DEL 9.02.2022.**

**DETERMINA**  
**ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICA DI CUI ALL'OGGETTO**  
**AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022**  
**INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL**  
**SERVIZIO PER LA DURATA DI MESI 12 CON OPZIONE DI RINNOVO PER MESI 12**

Lo scrivente, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, relativamente all'oggetto,

**Vista**

La nota pec acquisita al prot. della Fondazione Ravello n. 116/VR del 25.02.2022, con la quale l'Operatore Economico Lomada s.r.l., non ammesso allo scrutinio della propria offerta economica per mancato superamento della soglia di sbarramento relativo al punteggio dell'offerta tecnica, ha formalmente contestato - per il tramite di proprio difensore avvocato Sagliocco - la mancata valutazione da parte della Commissione di gara del contenuto integrale dell'offerta tecnica prodotta dalla stessa nell'ambito della procedura negoziata sopra emarginata;

**Considerato che**

a) Le censure mosse dalla Lomada s.r.l. alla Commissione di gara sono relative alla mancata valutazione da parte della stessa degli elementi tecnici prodotti dall'Operatore Economico in argomento nella relativa offerta alle pagine 5 e seguenti della stessa (posto che il disciplinare di gara limitava il contenuto dell'offerta tecnica in parola a sole 4 pagine), con conseguente attribuzione di zero punti alle voci di valutazione descritte nelle ridette pagine 5 e seguenti della documentazione tecnica prodotta, e pedissequa mancata ammissione alle fasi successive di gara per mancato superamento della soglia di sbarramento;

b) La Lomada s.r.l. ha richiamato a sostegno delle proprie doglianze numerosi precedenti giurisprudenziali, secondo i quali, a fronte di superamento dei limiti formali previsti dai disciplinari di gara per la produzione delle offerte tecniche, non è data possibilità alla Commissione - soprattutto in assenza di esplicita previsione dei disciplinari di gara - di adottare provvedimenti sanzionatori e/o penalizzanti in via integrativa/suppletiva rispetto agli elementi valutativi regolamentati dai disciplinari in parola;

**Considerato altresì che**

a) il precitato Operatore Economico ha censurato anche le modalità di attribuzione dei punteggi conferiti dalla Commissione in seduta riservata, atteso che, contrariamente a quanto previsto dalle regole procedurali/valutative del disciplinare di gara, non è stato possibile evincere dai lavori in seduta riservata della Commissione il calcolo della media dei coefficienti dei singoli giudizi, e la conseguente moltiplicazione per ogni elemento;



b) che quanto precede non ha consentito di determinare il punteggio per ogni voce da parte di ogni singolo Commissario, con conseguente violazione del disciplinare di gara anche sotto tale aspetto;

c) che anche per tale aspetto la Lomada ha richiamato giurisprudenza a sostegno, in ordine alla consumabilità dell'operato delle Commissioni di gara allorquando, in presenza di clausola del bando secondo la quale il coefficiente dell'elemento di valutazione deriva dalla media dei coefficienti che devono essere attribuiti dai singoli Commissari, non può valere il principio delle riconducibilità delle singole valutazioni a quella espressa in via Collegiale;

**Considerato ancora che**

alla luce di quanto precede, la Lomada Srl ha chiesto l'attivazione dell'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21 nonies della legge 241/1990, con annullamento dell'aggiudica di cui in epigrafe ed il riesame di tutte le offerte tecniche in ragione delle regole procedurali previste dal disciplinare di gara, previo riesame per intero dell'offerta tecnica della stessa Lomada s.r.l.;

**Visto**

L'avvio del procedimento, prot. 140/2022 comunicato alla S.E.L.D.A. Service s.r.l. ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, per l'annullamento dell'aggiudica della gara in oggetto, con il quale il predetto Operatore Economico è stato invitato a far pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della nota sopra citata le proprie controdeduzioni in ordine a quanto esposto dalla Lomada s.r.l.;

**Considerato che**

Nel contempo, con la nota sopra citata, per effetto dell'esecuzione anticipata del contratto, giusto art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, la S.E.L.D.A. Service s.r.l. è stata invitata a dare ritualmente corso al servizio in essere alle condizioni di cui all'intervenuta aggiudica, fino a nuovo provvedimento della Stazione Appaltante, da formalizzarsi all'esito dell'ultimazione del procedimento in autotutela e delle successive determinazioni della Fondazione;

**Vista**

La nota prot. 187/2022 con la quale la S.E.L.D.A. Service s.r.l. ha fornito le proprie controdeduzioni evidenziando, dal suo punto di vista, la legittimità dell'operato della Commissione di gara sia sotto il profilo dell'applicazione della soglia di sbarramento, che sotto il profilo delle modalità dell'applicazione dei punteggi da parte della Commissione, e citando a supporto taluni riferimenti giurisprudenziali;

**Considerato**

Che il richiamo alla giurisprudenza citata a sostegno dalla S.E.L.D.A. Service s.r.l. non appare del tutto conferente con la tematica in argomento, posto che da un canto non è in discussione la legittimità dell'applicazione della soglia di sbarramento ma la circostanza della mancata valorizzazione integrale dell'offerta tecnica alla luce del numero di pagine della stessa, superiore alla previsione del bando, ma in assenza della relativa conseguenza sanzionatoria, e posto che dall'altro canto, effettivamente manca - nel lavoro della commissione - l'evidenza documentale dell'attribuzione del punteggio da parte di ciascun commissario, con conseguente violazione della clausola del bando riferita al coefficiente dell'elemento di valutazione, che sarebbe dovuto derivare dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari, con conseguente inapplicabilità del principio delle riconducibilità delle singole valutazioni a quella espressa in via Collegiale;

**Ritenuto**

Pertanto, che alla luce delle argomentazioni di cui all'avvio del procedimento (nota prot. 140/2022) e delle considerazioni che precedono, effettivamente la determina di aggiudica sopra indicata si appalesa illegittima alla stregua della illegittimità degli atti procedurali presupposti;

**Ritenuto** pertanto di dover concludere il procedimento avviato con nota prot. 140/2022 con provvedimento di annullamento della ridetta determina di aggiudica, vista la necessità di ripristinare la legalità violata, con conseguente salvaguardia dell'interesse pubblico alla eliminazione dal mondo giuridico di atti affetti da (accertata, ancorché in via di autotutela) da illegittimità, e dichiarata nei termini di cui all'art. 241 nonies della legge 241/90;

**Considerato** tuttavia che, alla stregua della disposta esecuzione anticipata del servizio, invero indispensabile ai fini della salvaguardia dell'interesse pubblico circa l'espletamento del servizio stesso, l'odierna disposizione di annullamento, piuttosto che alla "riapertura" della gara espletata (di cui al presente procedimento) deve condurre alla indizione di nuova procedura di gara, con ulteriore affidamento provvisorio - nelle more - del servizio in oggetto all'attuale affidatario per il tempo necessario all'espletamento della relativa procedura, previa redazione di nuovo capitolato prestazionale "aggiornato" alle odierne esigenze della Fondazione Ravello e relativo ad un affidamento della durata di mesi 12 con opzione di rinnovo per mesi 12;

**Ritenuto** che tra i tempi di redazione/adequamento del capitolato predetto e l'espletamento della procedura di gara con preventivo avviso di indagine di mercato è possibile stimare, per la scelta del nuovo contraente, un termine non inferiore a giorni 60;

**Ritenuto** altresì opportuno, al fine di garantire l'espletamento del servizio di pulizia, provvedere all'affidamento provvisorio dello stesso all'attuale affidatario del servizio, la Lomada s.r.l., fino alla data del 30.11.2022, con conseguimento di nuovo CIG in modalità smart, posto il conseguente annullamento del CIG di cui alla esecuzione anticipata attualmente in essere, in forza dell'odierno annullamento;

Tanto Visto, Considerato e Ritenuto, lo scrivente, nella qualità,

#### **Dispone/Determina**

- 1) Per tutte le motivazioni che precedono, la determina di aggiudica della procedura negoziata CIG 90028109D4 relativa all'affidamento del servizio di pulizia in favore della S.E.L.D.A s.r.l. è annullata, con conseguente annullamento del relativo CIG e del contratto attualmente in essere in ragione della esecuzione anticipata dello stesso;
- 2) Al fine di garantire lo svolgimento del servizio di pulizia attualmente in essere, senza soluzione di continuità, procedersi all'affidamento provvisorio dello stesso alla S.E.L.D.A s.r.l., attuale affidatario fino alla data del 30.11.2022;
- 3) Il relativo importo contrattuale viene determinato sulla scorta del costo mensile attualmente in essere, e pertanto quantificato in euro 2.866,60 oltre Iva di legge al mese, con conseguimento di nuovo CIG in modalità smart;
- 4) Il relativo contratto è da intendersi perfezionato mediante emissione di ordine di spesa, giusto art. 32 comma 14 del Codice Appalti, e sarà conforme, previa espressa accettazione, alle condizioni contrattuali ed operative attualmente utilizzate;
- 5) Nel contempo, sentiti per le vie brevi gli Uffici e preso atto che:
  - a) il costo stimato da porre a base di gara per l'indizione di nuova procedura per la scelta del contraente è di euro 56.800,00 oltre Iva per 12 mesi (compresi gli oneri da interferenza pari ad euro 720,00 oltre Iva), con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
  - b) si rende necessario prevedere anche una "quota di riserva/aggiuntiva" stimabile in euro 4.000,00 oltre Iva inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari ad € 60,00 per 24 mesi (€

- 2.000,00 oltre Iva annui inclusi oneri per la sicurezza) per eventuali interventi di pulizia straordinaria;
- c) visto l'articolo 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021, secondo il quale è possibile procedere con affidamento diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi, fino all'importo di euro 139.000,00 oltre Iva - con la presente determina si procede all'indizione di procedura comparativa semplificata per l'affidamento del servizio di pulizie per la durata di mesi 12 con opzione di rinnovo per mesi 12;
- 6) L'impegno complessivo di spesa di cui alla indizione di procedura sub 5), è di euro 117.600,00 oltre Iva inclusi oneri per la sicurezza da interferenza, così ripartiti: € 56.800,00 oltre Iva inclusi oneri da interferenza (pari ad € 720,00) a base di gara; € 56.800,00 oltre Iva inclusi oneri da interferenza (pari ad € 720,00) per l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi; € 2.000,00 oltre Iva inclusi oneri da interferenza (pari ad € 30,00) per 12 mesi; € 2.000,00 oltre Iva inclusi oneri da interferenza (pari ad € 30,00) per l'opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- 7) Trattandosi di affidamento diretto, la procedura sarà aggiudicata al minor prezzo, nonostante trattasi di servizio ad alta intensità di mano d'opera, in ragione del preventivo di spesa più basso;
- 8) La procedura in parola sarà preceduta dalla preventiva apertura al mercato con pubblicazione di Avviso di Indagine di Mercato, ai sensi delle linee Guida n. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di giorni 21 con contestuale formulazione di preventivo di spesa;
- 9) Gli Uffici daranno esecuzione a tutto quanto precede con prioritaria comunicazione dell'annullamento dell'aggiudica della procedura CIG 90028109D4 di cui al punto, e formalizzazione di contratto provvisorio di cui al punto 2, con successiva redazione e pubblicazione di Avviso di Indagine di Mercato e contestuale capitolato prestazionale per l'affidamento del nuovo servizio di 12 mesi con opzione di rinnovo di mesi 12 e formalizzazione del relativo contratto, entro e non oltre il 30.11.2022;
- 10) Procedersi alla pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente - Provvedimenti e Bandi di gara e contratti.

Ravello, 23 settembre 2022

  
Il Direttore Generale e RUP  
(Dott. Maurizio Pietrantoni)